



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è aperta al pubblico nel rispetto delle misure di distanziamento a causa dell'emergenza epidemiologica in corso

Assume la presidenza il sig. Aldo PICALLI Sindaco.

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. BAGNASCO Paola Piera, che procede all'appello nominale. Risultano:

		Presenti	Assenti
PICALLI Aldo	Sindaco	X	
GAROFANO	Francesco	X	
FRACCHIA	Michele	X	
GARRA	Alessandra	X	
GOSO	Nicolò	X	
LEVRATTO	Eros		X
SCARZELLA	Roberto	X	
SMITS	Natasja		X
TORELLO	Alberto	X	
MANCONI	Andrea	X	
GIURINTANO	Giuseppina	X	
MINETTI	Daniela	X	
MOLINARI	Adriano	X	
TOTALE		11	2

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattarla materia segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Vicesindaco il quale propone di trattare insieme la discussione dei punti 3 e 4 all'ordine del giorno e si scusa per il ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la documentazione; in merito al PEF 2022-2025 riferisce che lo stesso torna ai livelli precovid e, dallo stesso, discendono tariffe 2022 congrue, rimanendo pressochè invariate; ringrazia l'ufficio tributi per il lavoro e l'impegno profuso, soprattutto perchè svolto in un momento di passaggio, a seguito del pensionamento del precedente responsabile, e con l'utilizzo del nuovo software gestionale;

Sentito il Consigliere Manconi il quale chiede da cosa deriva la differenza dell'ammontare del PEF 2021 rispetto al 2022;

Udito il Vicesindaco il quale risponde dicendo che sulla differenza hanno pesato i costi Covid;

Sentito il Consigliere Manconi il quale rileva un aumento delle tariffe del 10% a carico delle utenze non domestiche;

Udito il Vicesindaco il quale precisa che non si tratta assolutamente di un aumento del 10% e che comunque verificherà;

Sentito il Consigliere Manconi il quale preannuncia il voto contrario del proprio gruppo in quanto non si condivide l'aumento delle tariffe a carico delle attività commerciali

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del Servizio Integrato dei Rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con Deliberazione 363/2021/R/rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha approvato:
 1. l'aggiornamento delle regole per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti (MTR-2), sulla base di una logica pluriennale a valere per gli anni 2022-2025;
 2. la nuova regolazione per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- con il documento di consultazione 72/2021/R/rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e con successiva Deliberazione 15/2002/R/rif "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), ha definito i profili di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (standard e livelli minimi di qualità del servizio) a cui dovranno adeguarsi Comuni e gestori e dai quali dipenderà il riconoscimento di nuovi costi, con effetto sulle tariffe, e precisamente:
 1. la Qualità Contrattuale che, in analogia con gli altri settori regolati, attiene le prestazioni rese dal gestore generalmente su richiesta dell'utente;
 2. la Qualità Tecnica delle prestazioni erogate agli utenti con la previsione di obblighi di servizio e standard volti a favorire la continuità nell'erogazione del servizio, la regolarità nell'erogazione del servizio, la sicurezza.

- il perimetro gestionale assoggettato al nuovo modello di regolazione MTR-2, comprende:
 1. spazzamento e lavaggio delle strade;
 2. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 3. gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 4. trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 5. trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
 - il MTR-2 regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani premiando il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti e penalizzando il conferimento in discarica, oltre a riconoscere, come nel precedente periodo, i costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento;
 - l'art. 3-bis, comma 1.bis, del D.L. 138/2011 attribuisce agli Enti di Governo dell'Ambito (EGATO) o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)";
-
- nelle more di definizione di un più ampio contesto in cui la Regione Liguria, che ha individuato con L.R. 24/02/2014, n. 1 un Ambito Regionale unico, articolato in quattro Aree Omogenee coincidenti con i territori della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, assolverà un ruolo di coordinamento omogeneizzando, con tutta probabilità, anche i criteri di applicazione della regolazione del mercato e dettando altresì le tempistiche di ulteriori eventuali necessari passaggi amministrativi, compresi gli affidamenti dei servizi l'Ente Territorialmente Competente (Etc) deve provvedere, allo stato attuale:
 1. alla verifica ed integrazione dei dati già inviati dai Gestori e dai Comuni per gli anni 2022-2025;
 2. alla determinazione della pianificazione dei costi, dei parametri di competenza (sharing, limite tariffario, ecc.) e degli investimenti per gli anni 2022-2025;
 3. all'elaborazione e validazione dei PEF per gli anni 2022-2025;
 4. alla predisposizione di specifiche istanze (deroghe, costi per maggiori livelli di servizio);
 5. alla comunicazione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), delle relazioni metodologiche e di documentazione a supporto, oltre agli atti previsti dalla Deliberazione 363/2021/R/rif.;
 - con L.R. 22 del 29/12/2021 - Collegato alla finanziaria regionale - all'art. 42 "Disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani", la Regione Liguria ha stabilito che, nelle more della definizione della disciplina organica regionale in materia di gestione rifiuti, finalizzata alla strutturazione del servizio di gestione rifiuti per l'intero Ambito Regionale, le Province, la Città Metropolitana di Genova od i Comuni già individuati come capofila dei rispettivi Bacini negli atti di pianificazione vigenti, dispongano entro il 31/12/2022 gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani relativi ai Bacini individuati dalla pianificazione provinciale e metropolitana;
 - con Deliberazione 12/2020 del Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti del 7/02/2020 sono state attribuite, a partire dall'anno 2020, le funzioni assegnate all'Ente Territorialmente Competente (Etc) previste già dall'art. 6 della Deliberazione 443/2019/R/rif direttamente ai Comuni (e analogamente definito dalla Deliberazione 363/2021/R/rif);
 - nelle more di raggiungimento dell'assetto a regime degli affidamenti secondo le previsioni dei Piani Provinciali per la gestione integrata dei rifiuti urbani (Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 81/2020 del 25/11/2020) tale condizione operativa è rimasta immutata, imponendo quindi ai Comuni l'esercizio delle funzioni di Ente Territorialmente Competente (Etc) per il singolo ambito tariffario comunale;

- Richiamata la Deliberazione n. 43 del 02/08/2018 del Consiglio Provinciale con al quale l'Ente di Area Vasta, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea, con la quale è stato approvato il "Piano d'area omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata dei rifiuti urbani";
- Richiamata altresì la Deliberazione n. 3 del 10/01/2020 del Consiglio Provinciale con la quale la Provincia di Savona ha individuato un unico bacino di affidamento provinciale (oltre a quello di riferimento del Comune capoluogo);
- l'art. 7 della Deliberazione 363/2021/R/rif prevede che "il piano economico finanziario (...) è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 1. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente,
- il MTR-2 prevede che le entrate tariffarie determinate per ciascun anno di riferimento (periodo 2022-2025) non possano eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (con riferimento ai parametri previsti dalla citata Deliberazione 15/2002/R/rif "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF)
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- il Comune di Millesimo in qualità di Ente Territorialmente Competente (Etc) non ha individuato obiettivi di miglioramento generali e di bacino della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e modifiche al perimetro gestionale (livello di qualità contrattuale TQRIF minimo), e di conseguenza le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività;
- il MTR-2 prevede che, nel caso in cui i Enti Territorialmente Competenti (Etc) ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, il superamento del limite di crescita tariffario, possano presentare all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) una relazione attestante: le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art.1, comma 653, della L. n. 147/2013 e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard, le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti relative ai costi di trattamento e smaltimento e di trattamento e recupero, l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo e le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale;
- in ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'art. 6 del MTR-2;

- in attuazione dell'art. 2, comma 17, della L. 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi, ma è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.
- fino all'approvazione del processo di validazione da parte all'Autorità, la Deliberazione 363/2021/R/rif prevede che si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente (Etc);

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti e il comma 702 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

CONSIDERATE le difficoltà applicative del nuovo impianto del secondo periodo regolato che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'Ente Locale, non ha provveduto a dettare regole univoche ad uso degli uffici comunali che permettessero una chiara attribuzione di compiti, ponendo questo Comune nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nel MTR-2 e nell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/rif, che si ritiene comunque di aver applicato nei limiti delle specifiche condizioni operative, amministrative e contrattuali dell'Amministrazione e dei gestori, nel contesto di una generale difficoltà nel disporre dei dati e delle informazioni necessarie a popolare lo strumento tecnico reso disponibile dall'Autorità;

VISTO il Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 (MTR-2) allegato al presente atto, oltre alla documentazione acquisita agli atti ed elaborata sulla base dello schema tipo di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), predisposti con determinazione n. 02 del 24/05/2022 dell'Area Tributi avente ad oggetto: "Predisposizione Piano Finanziario Tari 2022-2025", con la quale è stato predisposto il Piano Economico Finanziario per la TARI 2022-2025 di competenza del Comune in qualità di Gestore della Tariffa e Rapporto con gli Utenti (GTRU) e con cui:

- sono stati adottati gli allegati redatti sulla base di quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente alla Deliberazione 363/2021/R/Rif;
- è stata sottoscritta ed allegata la dichiarazione di veridicità;

è stata approvata ed allegata la relazione esplicativa del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 27.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif;

VISTO il provvedimento del Segretario Comunale n. 1/2022 del 25/05/2022 avente ad oggetto: "Validazione del Piano Finanziario TARI 2022-2025 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", con il quale è stato validato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 predisposto secondo il metodo MTR-2 conforme alla Deliberazione 363/2021/R/Rif nei limiti delle specifiche condizioni operative, amministrative e contrattuali dell'Amministrazione e dei gestori, di competenza del Comune di Millesimo in qualità di Ente territorialmente competente (Etc) di cui all'art. 7 della citata Deliberazione 363/2021/R/Rif;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.L. n. 174/2012, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari e del Responsabile dell'Ufficio Tributi, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario, ed esperiti i controlli di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 23 luglio 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 48, comma 2, e 107;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO quanto premesso e considerato,

Con voti n. 7 favorevoli, n. 4 contrari (Manconi, Minetti, Giurintano, Molinari), nessuno astenuto espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne Costituisce presupposto e motivazione;
- 2) **DI ADOTTARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 (MTR-2) corredato della relazione di accompagnamento allegato al presente atto definito sulla base della documentazione agli atti ed elaborata secondo schema tipo di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), predisposti con determinazione n.02 del 24/05/2022 dell'Area Tributi avente ad oggetto: "Predisposizione Piano Finanziario Tari 2022-2025" e validati con provvedimento del Segretario Comunale n. 1/2022 del 25/05/2022 avente oggetto "Validazione del Piano Finanziario TARI 2022-2025 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie".
- 3) **DI DARE ATTO** che, fino all'approvazione del processo di validazione da parte all'Autorità, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Deliberazione 363/2021/R/rif , vengano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente (Etc) secondo e risultanti dal Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 (MTR-2).
- 4) **DI DISPORRE** la trasmissione ad ARERA del Piano Finanziario 2022 unitamente alla documentazione prevista dalla Deliberazione 363/2021/R/RIF e dalla Determinazione 01/DRIF/2022, per la conseguente approvazione;
- 5) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- 6) **DI DICHIARARE** con voti n. 7 favorevoli, n. 4 contrari (Manconi, Minetti, Giurintano, Molinari), nessuno astenuto espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

13 GIU 2022

per quindici giorni consecutivi.

N. 257-4474 Reg. A.P.
II Messaggio Comunale



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo ANELLI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 13 GIU 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 GIU 2022

Millesimo, 13 GIU 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO